# SE LA CONVERSIONE DELLE RENDITE DEL DEBITO PUBBLICO Del Regno di Napoli SIA GIUSTA ED UTILE.

DISCORSO

DEL

*Cav. Lodovico Bianchini.*





NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA FLAUTINA
1838.

Grave disamina è in Francia, e comincia ad esser fra noi se debba eseguirsi la così detta *conversione* delle rendite iscritte nel Gran Libro del debito pubblico, val dire che per apposita nuova legge i possessori di esse consentissero a riceversi annualmente una somma minore di quella che ora lor si paga; altrimenti fossero rimborsati del capitale non secondo la ragione che corre ma secondo quella, che con vocabolo proprio dicesi *alla pari*, ossia al cento. Di quel che la Francia concerne niente dirò, perocchè dovrei ripetere opinioni, che molti hanno già manifestate; e d'altra banda penso che ivi non poco diversa sia la quistione, non uguali alle nostre essendo le condizioni della finanza e lo stato economico della nazione; nè vi son corsi taluni accidenti tutti particolari al nostro reame che somministreranno materia al mio dire, pei quali o ingiusta o dannosa tornerebbe la conversione. Premetto talune importanti nozioni di fatti per la più agevole

intelligenza del subietto, la narrazione de' quali a mio credere ci condurrà ad esaminar meglio la quistione.

## CAPITOLO I.

*Nozioni di fatto che riguardano il sistema del pubblico debito in generale, e le vicende che tra noi ha particolarmente avute dal tempo de' vicerè sino ad ora.*

Quando era la feudalità nel sistema politico delle nazioni, la proprietà inceppata ed in rovinosa condizione, nè adito aprivasi allo stabilimento e progresso dell' industria, quando povere erano oltremodo le finanze non pagando i popoli nè potendo pagare tributi che in pochi determinati casi, allora per sovvenire alle pubbliche spese, in ispezialtà a quelle della guerra, ricorrevano i Principi al vecchio espediente di torre danaro a prestito. E perchè grande allettamento ha in se stesso il poter restituire il danaro avuto in prestanza quando se ne ha la volontà o il destro, e perchè in quella età usavasi sovra ogni altro modo di prestito tra le private persone quello detto a *rendita perpetua*, o a *quandocumque*, secondo il quale il debitore è facoltato appunto a restituire il capitale a suo piacimento; così anche i Principi non altrimenti contraevano i

pubblici debiti che a rendita perpetua. E se pur si valevano talvolta di altri modi di prestito come quelli a rendita vitalizia o per *tontina* o per vendita di pubblici ufizi e cariche eran questi espedienti o presso che simili alle rendite perpetue, o ugualmente o più rovinosi. Poche volte si facevano quei prestiti che addimandano a *rimborso successivo*, vale a dire che in determinati tempi una cogl' interessi si soddisfa una parte del capitale, nè alcuna somma di danaro si destinava mai perchè si andasse di tratto in tratto riscattando il capitale del pubblico debito, il che *fondo o cassa di ammortizzazione* or dicesi. Laonde aumentandosi oltremodo le perpetue rendite, nè essendovi modo di soddisfarle si credeva il Governo in taluni casi nella necessità o di sminuirle forzatamente, o in altro modo di non pagarne una parte. Ma quando in Inghilterra nel 1716 la soddisfazione de' pubblici prestiti ebbe a presidio per la prima volta lo stabilimento della Cassa di Ammortizzazione, che venne imitato da altri stati d'Europa, quando la feudalità perdeva potere, ed invece l'industria ed i tributi accrescevansi, e vieppiù progrediva la civiltà, onde nelle finanze si sentirono principî di onore e di fede, allora si cominciarono ad aborrire i metodi pei quali forzatamente si diminuivano, o in parte non pagavansi gl' in-

teressi de' pubblici prestiti. E come gl' interessi di qualsiasi contrattazione per l'accresciuta industria, per la migliorata proprietà, e per la maggior copia di moneta eran diminuiti dall' alta ragione in cui erano per lo innanzi; così videsi agevole il sostituire agli antichi creditori dello Stato altri che il loro danaro a minore interesse prestassero. Chè se gli antichi creditori non dichiarassero fra determinato tempo di voler essere rimborsati; in tal caso avea luogo la riduzione degl' interessi da maggiore a minor ragione. Nè in cotal modo operando veniva a ledersi il diritto dei creditori, perocchè i loro contratti erano di tal natura che poteva il Governo restituire i capitali tolti a prestanza quando ne avesse avuta la volontà, laonde ben poteva offerire o ribasso d'interessi o rimborso. La più memorabile di tali riduzioni nel secolo passato fu quella ordinata in Inghilterra nel 29 novembre 1749, e quantunque manifesto fosse stato il diritto del Governo, pure se ne usò con molte cautele e restrizioni, affinchè minor pregiudizio sofferissero i creditori. In fatti furono questi invitati ( ripeto le stesse parole ) a prestare il consenso prima del 28 marzo del seguente anno, affinchè gl' interessi de' loro capitali fossero ridotti al tre per cento da dicembre 1757 cioè dopo sette anni. Che le rendite di quei che consentissero a tal riduzione non potevano

esser riscattate prima di siffatto tempo, ed intanto riceverebbero il quattro per cento fino al 1750 ed il tre e mezzo fino al 1757, tempo in cui, come ho detto, dovea aver luogo la riduzione al tre. Non mancarono intanto persone che reputassero questa legge una violenza; ma all' opposto quasi tutti gli scrittori di cose economiche della Gran Brettagna si accordano ad estimarla equa, perocchè naturalmente gl' interessi del danaro in qualsiesi contrattazione erano ribassati al tre per cento. E in oltre il diritto di restituire i capitali era inerente a quei prestiti, onde i creditori non avrebbero potuto dolersene. Ed agevole a quel tempo era assai più di oggidì il fare una simile opera, perocchè nel caso di dover restituire il danaro preso a prestito, era la somma definita dai diversi e particolari contratti.

Ma un memorabil cangiamento nel sistema dei pubblici debiti avveniva in Francia nel 1793 per opera del ministro Cambon, il quale immaginò un gran registro, che da quel tempo si addimandò *Gran Libro del debito pubblico* ove tutt' i creditori dello Stato fossero notati ciascuno in separato articolo e numero non già pel capitale del suo credito, ma si bene per gl' interessi che riscuoter dovea. Gli antichi titoli di credito furon bruciati, ed il Gran Libro divenne l' unico ti-

tolo fondamentale di tutt' i creditori; sicchè coloro che in esso erano iscritti rappresentavano un credito di annua rendita perpetua alla quale non era assegnato tempo pel rimborso. Per tanto cominciò ad esser determinato il capitale di tali rendite dal prezzo secondo il quale vendevansi, senza che per ombra entrasse in calcolo l' antico lor capitale. Tralascio, di esporre altre particolarità del pubblico debito della Francia, e tutte le sue vicende presso quella nazione che possono influire a risolvere la controversia o in contrario o a favore della conversione, perocchè lo credo estraneo al proponimento di ragionar solo di quanto a noi particolarmente riguarda.

Pochi v' ha che ignorino la rovinosa condizione del nostro reame quando fu soggetto alla Signoria spagnuola dal tempo di Ferdinando il Cattolico insino a Carlo III Borbone. Esaurito ogni espediente di ordinari e straordinari tributi, levate ancora tasse forzate, contratti quantità di debiti, mancati i mezzi di soddisfarli, ed aumentando sempre più i bisogni dell' erario delle Spagne, che gran parte delle sue guerre sosteneva col nostro danaro, ne seguitò che perduto avendo il Governo ogni credito fu nel bisogno per aver danaro nelle varie occasioni di fare per una parte assegnamenti ai creditori dello Stato sui pubblici dazi, quelli detti in ispezialtà

*arrendamenti*, *fiscali*, *ed adoe*, onde così riscuotessero con più sicurezza i loro averi; ed in altra di cedere l' amministrazione di taluni di quei medesimi dazi agli stessi creditori che li avessero quasi come cosa propria tenuti. E da ultimo frequenti pur furono le concessioni e le vendite di altre parti di dazi e di pubblica rendita a varie persone o come libere proprietà o in feudo.

Dopo la ribellione di Masaniello mentre per opera degli stessi creditori dello Stato si ristabilirono nel 1648 gli arrendamenti, le gabelle e le dogane, vennero loro ceduti tra questi dazi i migliori al numero di cinquantasei a quel modo che i legali dicono *in solutum et pro soluto*, val dire in piena ed assoluta proprietà per pagamento di prezzo. Solo la finanza sopra tali vettigali si riserbò un benefizio di annui ducati trecentomila. Questo contratto pel quale la finanza da un canto si spogliò della riscossione ed amministrazione de' suoi principali tributi, e dall'altro rimase quasi stazionaria senza poter su di essi fare alcun utile cangiamento senza ledere i diritti di quei creditori, questo contratto che accordò odiosi privilegi a' creditori dello Stato nell' amministrare i tributi, fu allora sanzionato con leggi che sono inserite nella raccolta delle nostre prammatiche. Venuto Re Carlo Borbone a reggere il reame vide il grave

pregiudizio che in tal modo erasi fatto all' universale, onde pensò a rivendicare, e riscattare i pubblici tributi. Eranvi intanto come dissi due specie di creditori dello Stato, gli uni che aveano semplice assegnamento sopra una parte dei pubblici tributi, o delle alienazioni tali che a semplice assegnamento uguali erano, e gli altri a' quali era stata ceduta *in solutum* la riscossione di altri tributi. E però quel Re propose a' creditori che aveano semplici assegnamenti sui dazi o di ribassar questi al quattro per cento, o di esser rimborsati dei loro capitali secondo i contratti al sette per cento. Nè in tal guisa operando violavasi la fede dei patti, perocchè quell' assegnamento non era stato fatto se non che per la più agevole esazione, onde essendo quei prestiti della specie di quelli a rendita perpetua tornava di diritto la restituzione del capitale secondo il danaro sborsato quando non fosse piaciuto al creditore di ribassar l' interesse al quattro per cento, che a quel tempo era la ragion corrente di quasi tutte le nostre contrattazioni. I creditori si appigliarono al partito del ribasso perchè viddero che non avrebbero potuto in miglior modo allogare i loro capitali. Ma non così per l' altra specie di creditori che in piena signoria tenevano i dazi; opponevasi che senza violare apertamente i contratti non potevasi ricompra-

re ciò che senza verun patto di ricompra erasi alienato e ceduto ad altri e si possedeva in pieno dominio di costoro da un secolo e più. In tal frangente il grande e sventurato Carlo Antonio Broggia e quanti giureconsulti e magistrati vennero dopo di lui interrogati dal Re opinarono essere nel diritto eminente della Sovranità il riscattare i pubblici dazi, e rivendicarli alla finanza, pagando il debito prezzo ai creditori. Pur quel Monarca non contento di ciò *volle mettere da parte* ( riferisco le stesse parole della prammatica del 23 maggio 1753 ) *le vie economiche, ed abbracciare le comuni de' tribunali sottoponendo per impulso di sua clemenza la chiara ragione alla loro decisione*. E perchè gravi oltremodo erano i disordini nel ripartimento de' sali di Puglia da cui dipendevano quattro provincie fu promossa sin dal 1741. l'azione in nome del fisco nella Camera della Sommaria, perchè venisse ricomprato quel vettigale. Tal controversia ebbe infiniti accidenti, e durò a decidersi anni dodici, non senza molto stento, a favore del fisco, come rilevar puoi dalla stessa prammatica del 23 maggio 1753 che va sotto il titolo *de restituendis fundis fiscalibus*. Decisa la causa fu messo nei pubblici banchi il danaro necessario per pagare i creditori; ma costoro ebbero ricorso al Re esponendogli il dan-

no che alle loro famiglie veniva, onde quel Monarca permise che quel danaro siccome da coloro chiedevasi rimanesse allogato colla stessa finanza in ragione del cinque per cento con assegnamento o sopra lo stesso ripartimento de' sali, o sopra altra branca fiscale con ispecial patto che quei debiti avesse potuto la finanza soddisfare quando lo avesse creduto opportuno, restituendo il capitale corrispondente. Quantunque questa opera avesse per risultamento una riduzione da maggiore a minor interesse pure va giustificata quando si fa attenzione al diritto che competeva allo Stato di rivendicare gli alienati dazi, sicchè tolta di mezzo l'alienazione rimanevano i contratti de' creditori come semplici rendite perpetue soggette a rimborso. E su questo particolare avea disposto il Governo operarsi il rimborso secondo il capitale in origine pagato. E se da poi i creditori furon contenti di ribassare quelle rendite al cinque per cento ciò avvenne per loro volontà non essendovi costretti. Inoltre tale era la condizione della finanza in quei tempi, che o doveasi trascurare qualsiesi utile riforma o andare incontro a certo fallimento.

Pertanto riscattati i dazi, costituita una finanza, migliorata la condizione della proprietà, schiuso un sentiero alla industria, aumentata la ricchezza pubblica e la circola-

zione di essa, formato da ultimo il credito del Governo per vari savi provvedimenti che in ogni ramo di Amministrazione si dettero da Re Carlo e dal suo figliuolo Ferdinando, ne seguitò che gli assegnamenti su i dazi in ispezialtà quelli sugli *arrendamenti* si comperassero in ragione del tre, due e mezzo e del due per cento. I pubblici banchi, i luoghi pii, i pubblici stabilimenti, le private persone gran parte de' loro averi in essi allogarono. E sommavano verso il 1787 tali assegnamenti a duc. 3,161,000 come scrisse il Galante senza comprendervi taluni ufizi pubblici venduti, e la così detta dote della Cassa militare, sicchè comprendendo tali cose ed altre sfuggite alla diligenza del Galante ho io calcolato che sommassero in tutto a' ducati 3,236,661. E siffatto debito era una specie di quello che ora direbbesi debito pubblico costituito. Dopo del 1790 per la guerra, ed altre tristi vicende in cui trovossi il reame crebbe straordinariamente il nostro debito, ondè tra i vàri modi di soddisfare i creditori dello Stato venne praticato quello di assegnar loro sopra pubblici dazi il pagamento degl' interessi corrispondenti ai loro capitali, e tali interessi quasi tutti assegnati vedi al tre per cento, in ispezialtà quelli per tredici milioni di carte bancali, che in cotal modo vennero rimborsate sotto il Ministero di Zurlo

nel 1801. Sembrava a quel tempo savio provvedimento di assegnare il pagamento degl' interessi alla tenue ragione del tre per cento, perocchè non si pensava mai al modo come restituire i capitali. Ma occupato nel 1806 il nostro reame dalle armi Francesi tra le molte e varie riforme quella fuvvi per la quale si operò la liquidazione ed il rimborso del debito pubblico. Siffatta liquidazione per le leggi emesse in quel tempo venne praticata in ragione del cinque per cento, ossia che coloro i quali aveano acquistato le rendite al due, due e mezzo per cento prima del 1790, o che dopo di questo tempo eran loro state assegnate in ragione del tre, come ho detto, vennero nella liquidazione a perdere una parte del capitale. Ad esempio al possessore di una rendita di ducati dodici acquistata o assegnata al tre per cento non veniva questa liquidata per ducati quattrocento quanto era il suo capitale primitivo, ma sì bene ragguagliata al cinque perdeva di capitale due quinti ossia centosessanta ducati, e quindi riceveva soli ducati 240. Per coloro poi che aveano quelli assegnamenti al due o al due e mezzo perdevan come è chiaro tre quinti e due quinti e mezzo del capitale. Nè i crediti in cotal modo diminuiti erano pagati a danaro contante, ma sì bene con carte dette *cedole* che indicavano un valor nominale di 25, 50, 100, 500, insi-

no a 1000 ducati. Ho detto un valor nominale perocchè vendendosi in piazza non altro valore aveano in moneta metallica che del 16 in 18 per 100. Non di meno due usi venne prescritto potersi fare di tali cedole l' uno di versarsi come moneta contante nella proporzione dalla legge determinata in acquisto di beni dello Stato, l' altro di potersene fare iscrivere la loro quantità secondo il valore che indicavano in un pubblico registro che venne detto *Gran Libro del debito pubblico* in ragione fruttifera del cinque per cento. E questa fu la prima origine del Gran Libro nella nostra finanza. Ma non appena erasi fatta tal prescrizione e neppur tutto erasi liquidato il debito pubblico che con decreto del 12 novembre 1808 venne ordinato che le rendite del Gran Libro non si pagassero dal primo gennajo 1809 al cinque, ma al tre per cento. La quale riduzione odiosissima di due quinti facevasi senza ragione e necessità quando i provventi della finanza si accrescevano per nuovi dazi imposti, e vendevansi i tanti beni delle Chiese, e di altri stabilimenti che incamerati eransi allo Stato. Instituivasi medesimamente una Cassa di Ammortizzazione, se le assegnavano i fondi corrispondenti, e se ne regolava l' uso in ispezialtà quello di andar ricomprando le rendite iscritte sul Gran Libro, al che non si adempì avendo non poco deviato quella Cassa

in altre opere per soddisfare altrimenti parte del capitale del pubblico debito, affrancar censi, canoni, capitali ed altre cose simili versandosi in essa il prezzo in cedole. Era nel 1815 la somma delle rendite perpetue iscritte nel Gran Libro in ducati 940,000. Si fissò da poi questo debito sino a duc. 1,420,000 per effetto di vari accidenti e della permutazione di pensioni in rendite a favore della Tesoreria giusta i decreti de' 23 gennaio e 6 maggio 1816 e 6 gennaio 1818. Noto è come il Governo ordinasse la liquidazione secondo il decreto del dì 5 marzo 1819 di tutti quei crediti che liquidati non si erano durante il governo di Murat, tra perchè i creditori seguito aveano re Ferdinando in Sicilia, e perchè non aveano presentati i loro titoli di credito a tempo opportuno per esser liquidati. Vi furon pure ammessi coloro che avendo allora liquidati i crediti loro e ottenute le cedole non aveano fatte di queste alcun uso. Il pagamento degl' interessi delle somme liquidate, e da poi le iscrizioni di esse nel Gran Libro venne fatto al tre per cento. E le somme in cotal modo iscritte ascendono ad annui ducati 220,000, cioè 100,000 per effetto del decreto del 10 settembre 1822 e 120,000 giusta l' altro decreto del 9 gennaio 1827. Varie leggi regolarono la Cassa di Ammortizzazione, in ispezialtà quella del primo gennajo 1817 ed altre

del 1821 e 1822 destinandola particolarmente a ricomprare in borsa secondo il prezzo corrente le rendite iscritte nel Gran Libro. Ma la quantità di esse essendo di molto aumentata, ed essendosi eziandio contratto altro prestito a carico della nostra Tesoreria in capitale di 2,500,000 lire sterline da rimborsare a rate anno per anno, si venne col decreto del 15 dicembre 1826 a determinare l'intero debito consolidato iscritto nel Gran Libro nella somma di annui ducati 5,190,850 distinto come segue.

| | | |
|---|---|---|
| Rendita inscritta annui . . . . . . | | D. 4,770,850. |
| Che si compone delle seguenti partite cioè | | |
| Antico debito consolidato come è notato nello stato discusso del 1820 . . . | » 1,420,000. | |
| Aumento fatto ne' nove mesi del tempo intermedio giusta il decreto degli 11 di marzo 1821. | » 140,000. | |
| Debito contratto con Rothschild, e comp. a norma del real decreto de' 29 di maggio 1821 . . | » 800,000. | |
| Altro debito contratto con Rothschild e comp. a norma del real decreto de' 5 di dicembre 1821. | » 840,000. | |
| Aumento fatto dell'annua rendita di ducati 1,100,000 a norma del real decreto de' 10 di settembre 1822 cioè un milione a favore della Tesoreria, e ducati 100,000 per soddisfazione di antichi debiti legali contro lo Stato . . . . . . | » 1,100,000. | |
| Aumento per effetto del real decreto de' 15 di febbrajo 1826 con cui si accordò la permutazione fa- | | |
| *Riporto* | 4,300,000. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *Riporto* | 4,300,000. |
| coltativa di obbligazioni dell'imprestito di due milioni e mezzo di lire sterline 1,500,000 duc. | 435,750. | | |
| Simile permutazione di obbligazioni Siciliane sino alla concorrenza di duc. 702,000. » | 35,100. | 470,850. | |
| Eguale » | | | 4,770,850. |
| Nuova rendita da crearsi, e che in fatti venne creata come ho detto col decreto del 9 gennajo 1827, per soddisfare gli antichi creditori legali dello Stato ducati. | | 120,000. | |
| Resto dell'imprestito di 2,500,000. lire sterl. in lire sterl. 1,000,000. | | | 320,000. |
| Interesse al cinque per cento lire sterline 50,000. che alla pari fanno annui ducati . . » | | 300,000. | |
| Sono in tutto annui Duc. . . . . . | | | 5,190,850. |

Il fondo assegnato alla Cassa di Ammortizzazione collo stesso decreto fu di annui ducati 1,038,160. da aumentarsi colle rendite che progressivamente ricomprava in borsa. E tale fondo dovea soltanto effettuare l'ammortizzazione di ducati 3,770,850 riserbandosi del dippiù una parte per cauzioni, maggiorati, rendite di luoghi pii e pubblici stabilimenti. L'ammortizzazione fu prescritto farsi in due giorni di ogni settimana da Agenti di cambio a quel prezzo che correrebbe in borsa. E da poi venne aggiunto che oltrepassando il prezzo delle rendite la ragione pari ossia il cen-

to si sospendesse l'ammortizzazione. Si calcolò che ammortizzando alla pari si sarebbero impiegati per soddisfare il debito anni trentuno e mesi cinque. Pertanto per varie operazioni forse per viemmeglio ordinare il nostro debito pubblico nello stato discusso del 1832 il carico del debito consolidato figurò per l'annualità di ducati 4,890,850, e per il residuo del prestito delle lire sterline in ducati 515,790 in tutto 5,406,640. (1) Medesimamente osservatosi che la nostra Tesorería non poteva adempiere al pagamento del fondo di ammortizazione di annui ducati 1,038,160 fu con decreto del 18 agosto 1833 ridotto a duc. 700,000.

Giova intanto conoscere che dedotta la rendita iscritta ammortizzata, quella che rimane ora a soddisfare è di 4,319,186 col godimento dal primo gennaio 1836 secondo rileva dal *processo verbale* del 31 dicembre 1835 inserito nel Giornale officiale delle due Sicilie nel dì due gennaio corrente anno, nella quale quantità non son comprese le obbligazioni in lire sterline che tuttora devono soddisfarsi.

(1) Siffatta notizia ho ricavata dal *Saggio Politico sulle contribuzioni del regno* nella nota in piè della pagina 139. Certamente l'onorevole autore di questo importante libro non da altra fonte ha potuto attignerla che dallo stato discusso del 1832. Del resto ove questa notizia non fosse esatta desidero esserne avvertito.

*

## CAPITOLO II.

*Sposizione di un modello pratico di conversione. Disamina se sia giusto di fare una conversione.*

Per passare alla disamina del proponimento della conversione tolgo ad esempio quello stesso modello pratico che l' onorevole scrittore dell' articolo inserito nel giornale il Progresso ha indicato, il quale mi sembra de' migliori (1).

Egli ha supposto il debito pubblico 5 per 100 di duc. 4,000,000 di rendita col fondo analogo di ammortizzazione al 1 per 100 sul capitale di 80,000 milioni in ducati 800,000. Per il che fissa come segue le pretensioni di una compagnia di *capitalisti* che intraprendessero a far tra noi la conversione della rendita.

1.° A chiedere che le iscrizioni al 5 per 100 siano mutate con titoli al 3 per 100 col benefizio di un quinto a favore del Governo, vale a dire che la riduzione si farebbe per una quinta parte della rendita ossia di ducati 800,000 annui.

(1) L' autore di quell' articolo di cui devo tacere il nome, perchè egli così vuole, è un pregevole e dotto scrittore di cose economiche il quale occupa un rilevante ufizio nella nostra finanza.

2.° Che per tale opera fosse loro accordato un premio di commissione del 2 per 100 sull' intiero capitale di 80,000 milioni, cioè una somma di ducati 1,600,000 o per essi l'annua rendita del 5 per 100 di duc. 80,000. Sicchè la riduzione per tal fatto si restringerebbe a' soli ducati 720,000; il Governo non più pagherebbe 4,000,000 l' anno, ma 3,280,000.

3.° Che la finanza continuasse ad aver l' obbligo di ammortizzare la rendita collo stesso fondo di ducati 800,000 l' anno.

4.° Che si facesse manifesto ai possessori di rendita di dichiarare nello spazio di tre mesi se sieno contenti di ridurre le loro annualità dal 5 al 4 con titoli al 3 per 100, oppure se preferissero il rimborso de' capitali alla pari cioè al 100.

5.° Che la Compagnia avesse l' obbligo di finire l' operazione nello spazio di due anni dando sufficiente guarentigia per la riuscita dell' impresa.

Questa ed altre simili proposizioni da taluni son credute non solo giuste, ma eziandio utili; ed io mi studierò farvi le mie osservazioni prima per la parte della giustizia, poi per la utilità.

Si fonda la giustizia della conversione sull' art. 453. delle LL. CC. ove dicesi esser prescritto che ogni rendita perpetua sia redi-

mibile. Tale articolo è così espresso » Qua-
» lunque rendita perpetua stabilita in com-
» penso di una cosa immobile e venduta o
» come condizione della cessione di beni im-
» mobili fatta a titolo oneroso o gratuito è
» essenzialmente redimibile. È nondimeno
» permesso al creditore di stabilire le clau-
» sole, e le condizioni delle ricompre. È
» parimenti permesso al creditore di stipula-
» re che la rendita non gli possa essere rim-
» borsata se non dopo un certo tempo che
» non potrà mai eccedere i trent'anni. Ogni
» stipulazione in contrario è nulla. »

Siffatta disposizione corrisponde alle altre contenute negli articoli 1781, 1782 e 1783 dello stesso Codice scritte nel seguente modo.

» Si può stipulare un interesse per un
» capitale che il mutuante si obbliga di non
» ripetere. In questo caso il mutuo si deno-
» mina costituzion di rendita. »

» Tale rendita può costituirsi in due
» maniere, o in perpetuo, o in vita. »

» La rendita costituita in perpetuo è
» essenzialmente redimibile. Possono soltanto
» le parti convenire che non si riscatterà la
» rendita prima di un termine, il quale non
» potrà eccedere dieci anni, ovvero senza
» che ne sia anticipatamente avvertito il cre-
» ditore nel termine da esse determinato. »

In qualunque senso si vogliano intendere

tali disposizioni non mi sembrano affatto applicabili al caso delle rendite iscritte nel Gran Libro, perocchè l'articolo 453 tratta di rendita in compenso di prezzo di beni immobili; e gli articoli 1781, 1782, e 1783. i quali sono di accordo col citato articolo 453 suppongono capitale ed interesse certo e determinato fra i contraenti, il che non è nelle rendite iscritte essendo l'uno e l'altro variabile secondo il prezzo corrente. La quale differenza rileva ancor più manifesta, ove poni mente che nel seguente articolo 1784 vien sanzionato che il mancamento di pagare la rendita per due anni, il non dare le cautele promesse, o il diminuire quelle date son cagioni di sciogliere il contratto. Nè in tutte le nostre leggi si trovano particolari disposizioni ove si tratti del modo di restituire il capitale delle rendite iscritte, fatta eccezione soltanto alle leggi che regolano il riscatto di esse per mezzo della Cassa di Ammortizzazione. Ed in vero la differenza tra le rendite perpetue della moderna finanza e quelle dell'antica consiste appunto che ora niun capitale per esse è determinato, ma vien fissato dalla libertà dei prezzi maggiori, o minori secondo la occasione; della quale libertà giovandosi pure il Governo viene a riscattarle per mezzo della Cassa di Ammortizzazione. Fuori di questo modo di rim-

borso cioè al prezzo corrente io non ne veggo altro che le nostre leggi avessero di proposito stabilito.

Ma si ripete che nella nostra borsa de' cambi si ragguaglia il capitale ipotetico delle rendite appunto alla ragione del cento per cinque di rendita. Rispondo questo ragguaglio si pratica per agevolare i calcoli, e eseguire le così dette *liquidazioni delle partite di scadenza.* Nè mai vi è stata legge che eziandio su questo particolare avesse voluto determinare questa ipotetica ragione, di che fanno fede gli stessi decreti del 18 maggio e 14 Dicembre 1824, i quali non altro riguardano che le compre e vendite delle rendite iscritte, e fissano il tempo entro cui debba farsi la liquidazione delle compre a *termine.* In ispezialtà è da osservarsi che il legislatore non volle fissare la ipotetica ragione del 5 per cento, ma solo ridusse il termine delle liquidazioni col decreto del 18 Dicembre 1824 a giorni cinque dicendo per *voler rendere vieppiù spedito* ( sono le stesse parole ) *l'andamento di questa specie di contrattazione uniformando la piazza di Napoli agli usi della altre piazze nelle quali le contrattazioni di tal fatta hanno luogo.* Laonde è chiaro che sempre si è trattato di uso. Il quale uso non mutava la ragioue del tre per cento già fissata alle nostre randite in novembre 1808 siccome dissi, tanto vero che nel

decreto del 28 febbraro 1823 che precede lo stato discusso di quell' anno nel paragrafo terzo dell' articolo quarto parlò il Re *del debito pubblico* sono le stesse parole *del tre per cento solidato*. Se la ragione fosse stata del cinque non si sarebbe scritto del tre. E che sempre eventuale si avessé voluto serbare il capitale delle rendite senza per ombra determinare nuova ragione di conto o ipotetica il vedi ancor più manifesto nelle leggi posteriori in ispezialtà quella del 15 dicembre 1826 ove stabilito venne il fondo ed il metodo della loro ammortizzazione. Due agenti di cambio, si ordinava, in ogni settimana comperassero secondo il prezzo corrente; non si facesse alcun maneggio perchè crescesse o sminuisse questo prezzo. E di più se avesse voluto fissarsi una ipotetica ragione si sasebbe con quel decreto proporzionato il fondo di ammortizzazione al capitale del debito pubblico. Ma invece essendo stato ragguagliato alla rendita è forza conchiudere che o non mai le nostre leggi hanno quella ipotesi stabilita, ovvero dura tuttavia quella fermata col decreto di novembre 1808 al 3 per 100. Che se pur calcolava il legislatore il tempo di anni 31 e mesi cinque per l'ammortizzazione era fatto questo calcolo come vedi nello specchio all' uopo pubblicato unicamente *nella ipotesi*, sono le stesse parole, *che si ammortizzasse al corso alla*

*pari*. Inoltre ne' listini di borsa non si è mai notato la ipotetica ragione del cinque per cento come ognuno può osservare. Per siffatte cose non mi sembra esservi diritto ad interpellare i creditori che dichiarassero ad acconsentire al ribasso della rendita, e qualora ciò non facessero fossero rimborsati alla ragione del cento or che le rendite sono aumentate oltre di tal prezzo (1). Se mai com'è spesso avvenuto il corso delle rendite fosse ribassato al 50 al 60 avrebbe mai ardito alcun creditore di pretendere d'esser restituito il suo capitale effettivamente pagato oltre di tal ragione? E se pur lo avesse ardito gli sarebbe stato subito risposto eventuale essere il capitale delle rendite; nè esservi alcuna ragione che il governo riscattasse ad un prezzo maggiore quello che valeva uno minore. E certamente a definire in poche parole il contratto de' prestiti a rendita iscritta nel sistema in cui or trovasi fra noi dico essere una costituzione di rendita perpetua sullo stato, il cui capitale determinato come ogni altra merce dalla varietà de' prezzi non è altrimenti redimibile che per mezzo della cassa di Ammortizzazione nel modo determinato dalle leggi che questa hanno stabilita. Ecco il solenne contratto passato ogni giorno tra la finanza, e quelli che in buona fede com-

(1) Corrono al prezzo di 105.

prano sia qualunque il prezzo di borsa le rendite iscritte nella piena libertà del commercio. Per il che ogni altro modo di rimborsare i creditori dello Stato è estraneo e non legale quando per forza di legge si ha imposta la finanza volontariamente la condizione di andar riscattando in borsa le rendite iscritte. Ed in ciò sta appunto l'eventualità del sistema, perocchè se da un lato vi è perdita ammortizzando in tempo che alto è il prezzo di quella rendita, dall'altra evvi guadagno quando è basso. L'una cosa può quindi compensar l'altra. Fin quì si è ragionato di coloro che avessero acquistato le rendite a prezzo minore del cento; ma per coloro che in questi giorni le hanno comperate oltre di tale prezzo sarebbe lo stesso che senza essere avvenuto alcun ribasso si togliesse loro quattro in cinque ducati dal capitale di ogni cinque di rendita.

Ma si va dicendo poniamo un caso in cui le rendite iscritte si vendessero a ragione di molto maggiore del cento e questo prezzo durasse per lungo tempo, allora non potendo più operare il fondo di ammortizzazione ne risulterebbe che lo stato pagherebbe sempre gl'interessi di un debito senza speranza di soddisfarlo, e se pure il volesse soddisfare il farebbe a grave suo danno. Dunque si conchiude in tale accidente esser saggio consiglio

fare una conversione. Agevole parmi rispondere a tale obiezione: bisognerebbe innanzi tratto osservare se durevole sia lo stato dell'aumento della rendita oltre la pari, perocchè per ora non si fanno che conghietture, e l'essere da due, tre mesi le nostre iscrizioni giunte a vendersi oltre il cento per cinque di rendita non prova che lo stesso prezzo per istraordinari accidenti non abbia a sminuire. Se ne fa derivare la cagione dalla sovrabbondanza di capitali in altri paesi onde si corre nel nostro ad impiegare il danaro, ed io voglio seguitare tale avviso, benchè credo che vi concorrono altre cause ancora. Non di meno rifletto che straordinari avvenimenti come quelli di guerra o altri simili potrebbero far volgere ad altro uso questi capitali soprabbondanti. Chi può mai con sicurezza veder nell'avvenire? Ma a prescindere da tali riflessione giova osservare che l'inconveniente in parola deriva dalla natura istessa del prestito a rendita iscritta e dallo stabilimento della Cassa di Ammortizzazione, il quale inconveniente non era, nè è dato di ovviare quando si ebbe e si ha tuttavia ricorso ai pubblici prestiti.

Non vi è finanza d'Europa che quando è stata in bisogno non abbia contratto costantemente debiti a più grave interesse di quello pel quale i pubblici prestiti si vendono quando lo Stato li rimborsa per mezzo del

fondo di ammortizzazione. E di ciò la ragione è chiara : il bisogno fa sempre scapitare il credito del Governo, i capitalisti cercano il maggior vantaggio loro , perochè può esservi anche pericolo di perdite per essi, la maggior ricerca del danaro da ultimo ne fa incarire il prezzo, laonde di necessità crescer deve l' interesse. Ma se succedon poi tempi di calma e di miglior fortuna economica, e si comincia a soddisfare i debiti, allora naturalmente essendo più fiducia e credito nel Governo, e maggior copia di moneta, e il rimborso facendo maggiormente desiderare la rendita iscritta, ne risulta che il prezzo di questa aumenta. Ed ho pur letto talora delle discussioni fatte in paesi stranieri riguardo al fondo di ammortizzazione, ove certe persone lo han reputato illusorio o dannoso; ma esse si lasciano abbarbagliare dalle condizioni del momento e non pensano che nei tempi di prosperità nel reggimento degli Stati è uopo aver previdenza pei tempi di sventura. Se la Cassa di Ammortizzazione è appunto uno degli spedienti per sostenere il credito nei tempi difficili non è poi certamente un grave male che ottenuto questo grandissimo bene lo Stato in occasioni più fortunate riscattasse i suoi debiti per capitale maggiore di quello che si è avuto a prestito. Se non si avesse avuto il presidio di un fondo di ammor-

tizzazione la finanza sarebbe stata senza credito, ed avrebbe tolto a prestanza a più grave interesse, e inoltre avrebbe in sul nascere screditata la rendita perpetua che metteva in vendita; e quindi minor capitale ne avrebbe ricavato. Insomma in queste opere il Governo col comperar le rendite per mezzo della Cassa di Ammortizzazione ha accreditato la sua merce riparando ad un monopolio che in danno suo poteva farsi quando contraeva debiti. Che se poi pel cresciuto credito o per altre vicende dovesse ricomprare a più grave spesa parte de' suoi debiti, ripeto esser questo un inconveniente inseparabile dalla natura del pubblico debito siccome è ora costituito. E poichè non possono ormai le finanze sgravarsi di questo peso e potrebbero forse averne in altre occasioni ancor bisogno, forza è che misto al bene ricevuto e che ricevonò abbiano altresì una parte di danno. Ma supporremo sempre durevole, e sempre crescente l'alto prezzo delle nostre rendite iscritte? Bisognerebbe che si facessero delle dimostrazioni di fatti e non conghietture e vaticini. Per ora non altro si dice *i capitali si moltiplicheranno coll' industria e colla civiltà*, *l' interesse sminuirà sino all' uno per cento*, *l' Europa il Mondo intero formeranno una sola famiglia*, *vi sarà pace perpetua*. Ma per quanto sien liete tali speranze, e per quando inebbriano di gioia non

possono in un momento restar distrutte? Per credere il contrario o bisogna supporre bugiarda la storia, o dire che gli uomini da due in tre anni a questa parte abbiano cangiato di natura, nè più passioni sono in essi, in ispezialtà l'ira, la vendetta, l'ambizione, l'avidità. Ma sia pur pace profonda e duratura insieme colla progressiva civiltà ed industria dovrem noi per primo pegno di questa desiderata favorevol condizione diminuir gl'interessi del pubblico debito? Perchè mentre la finanza colla crescente industria aumenta di forza e di credito dobbiam fondare una parte di apparente sua fortuna in una conversione di rendita che per quanto in aspetto gentile voglia presentarsi, non lascia mai d'essere una riduzione d'interessi a grave danno di molte persone? Parliamo con franchezza una conversione di rendite è una speculazione di banco e di traffico per la compagnia la quale la imprende, e non già un'opera pel bene pubblico. Che se la fortuna dei popoli dovrà dipendere del più o meno di prezzo che l'intrigo della borsa può dare alle rendite iscritte, se l'*agiotaggio* dovesse pur movere i Governi, io dirò non esser vera quella civiltà alla quale orgogliosamente ci crediamo giunti.

Pertanto venendo ancora più da vicino a trattare delle nostre cose non so come si

vadi ragionando di conversione dal cinque al quattro per cento, mentre per rilevante parte della nostra rendita si è già effettuata la riduzione al tre. E ricordo sul proposito che tutte le rendite iscritte dal 1807 al 1815 per antichi crediti contro lo Stato al tre e non al cinque per cento sommarono 840,000 ducati; e di vantaggio altri crediti della stessa natura dopo del 1822, per una quantità di annui ducati 220,000 furono pure iscritti al tre per cento; vale a dire che per annui ducati 1,060,000 la riduzione è fatta oltre quello che ora si pretende. Di vantaggio è nel nostro Gran Libro una rilevante quantità di rendita immobilizzata nella somma di ducati 706,893 a un bel circa, come mi vien assicurato, composta di doti, majoraschi, legati pii, cappellanie, patrimoni sacri, assegnamenti ad alunni di giurisprudenza, ed alle Guardie del Corpo, cautele di vari contratti per vendite ed altri obblighi simili a favore di particolari persone, cauzioni a favore del Governo, rendite di taluni luoghi pii e stabilimenti di beneficenza.

Or non vi sarebbe alcuna giustizia a fare la conversione di tali rendite, perocchè i possessori di esse non potrebbero dichiarar la volontà d'esser rimborsati, e laddove si facesse ne seguiterebbe danno grandissimo a molte persone senza poterlo riparare. Ne-

avrebbe pur danno lo stesso Governo quando gli fosse diminuito il valore delle cauzioni a lui date. E se pagherebbe egli una rendita minore ai luoghi e stabilimenti pubblici dovrebbe per altra via compensar loro la perdita.

## CAPITOLO III.

### *Se vi sia necessità o utilità di fare la proposta conversione.*

Ma non si curino queste considerazioni, e si supponga pure un diritto eminente nel Governo di far la conversione. Certa cosa è che tal diritto non potrebbe altrimenti essere esercitato che in due casi o in estrema necessità dello Stato, o per manifesta utilità dell'universale. Quanto alla necessità non trovo che ve ne sia nel nostro reame, ove in progresso è l'industria, ove non è mancamento alcuno tra la entrata e la spesa pubblica, regolare è la esazione de' tributi, e l'intero debito pubblico in interessi non giugne alla quinta parte della rendita della finanza. Ma si fa derivare da altro fonte la necessità la quale si presenta eziandio in aspetto di grande utilità da quei che partecipano per la conversione. Si dice la ragion corrente degl'interessi presso di noi essere al quattro per cento, e sarebbe veramente una

perdita pel Governo di dare ai suoi creditori un interesse maggiore di quello che loro darebbe qualsiesi altra contrattazione; per il che rendesi utile e necessaria una conversione, colla quale o si ribassa l' interesse al quattro per cento, o altri creditori a tal ragione si sostituiscono a quelli che si farebbero rimborsare del loro capitale. Che eziandio in questo secondo caso il rimborso porrebbe in circolazione altra importante quantità di capitali che si potrebbero volgere ad aumentar l' industria, e a migliorar la proprietà. Evidente parmi la fallacia di tal ragionamento. E innanzi tratto ov' è mai la ragion corrente dei nostri interessi quella del quattro? Non si vuol durar fatiga ad osservare nel nostro reame un ristagno nella circolazione del danaro provveniente da varie note cagioni, ed una sproporzione grandissima d' interessi. Nella Capitale gl' interessi nelle speculazioni di commercio non si reputano meno del 12 per 100; delle banche e delle compagnie commerciali talune non scontano scritte di cambio ed altri valori meno del nove sino al dodici per cento. I prestiti sopra le migliori proprietà della stessa Capitale non sono minori del sei e mezzo per cento che si elevano oltre il sette e mezzo per le spese di senseria, contratto, avvocato e cautele. Le vendite de' beni sta-

bili se talora si fanno a ragione minore di questa deriva da particolari accidenti, come ad esempio, si sono acquistate case nella capitale al cinque e quattro e mezzo perchè servissero ad uso proprio. Nè poi tali prezzi che ben si possono dire di affezione debbono servire di norma per determinare una ragion corrente d' interesse. Nelle provincie in talune i prestiti sopra proprietà sono non meno del quattordici, ed in altre giungono al venti, ventidue, ed a tal ragione vedi pur vendere le terre. Nulla poi dico di quei contratti di prestito che arrivano in ispezialtà nella Capitanata al trentasei in quaranta per cento dando pegno di derrata ed altre cose simili. Le istesse leggi che regolano l' amministrazione de' Comuni sanzionano che ove il cassiere versasse nella Cassa comunale danaro di sua proprietà in caso di bisogno, dovesse riscuotere sino alla restituzione un interesse del dodici per cento. Laonde è chiaro che la ragion corrente non sia il quattro, e se la Cassa di sconto riscuote interessi del tre e mezzo non può questa particolarità valere a provare il contrario di quel che noi diciamo, perrocchè tal Cassa è uno stabilimento in mano del Governo che presta danaro della finanza, per il che non vi sarebbe motivo di riscuotere alto interesse. Ma si risponde: l' argomento che la ragione degl' in-

teressi sia più alta del quattro deve giovare per altra via alla stessa conversione, perocchè coloro i quali non consentissero al ribasso, e si facessero rimborsare del loro capitale potranno questo allogare con più profitto in cose di maggiore utilità. Anche facile parmi la risposta a tale obiezione.

È innegabile che fra noi siavi un ristagno di capitali in moneta, i quali lunga e non lieve opera sarebbe mettere in circolazione, perocchè rimover si dovrebbero vari ostacoli che invano le private persone si studierebbero di allontanare senza l'ajuto del Governo; in ispezialtà quelli che derivano da leggi. Altri ostacoli son cagionati poi dalla general mancanza di fiducia tra noi, e da condizioni de' luoghi. Per il che supponete che la più parte de' creditori dello Stato si facessero rimborsare, il che certamente avverrebbe, allora in un momento tornerebbe in circolazione altra straordinaria quantità di moneta, che o dovrebbe restare inoperosa con danno de' suoi possessori, o non potendo essere impiegata pei cennati ostacoli in miglioramento ed acquisto di proprietà, prestiti ed in cose d'industria, dovrebbe tornare di necessità ad essere allogata in acquisto di rendite iscritte. Per il che la maggior ricerca di quella rendita malgrado d'esser ribassata al quattro ne farebbe anche di più aumentare il prezzo, onde a

danno dei molti ne verrebbe altro guadagno alla Compagnia che intraprendesse la conversione. Nè queste riflessioni sono semplici congbietture, ma fatti permanenti. Ho io viste, come ognuno ha potuto vedere quantità di persone che in varie occasioni han vendute le loro rendite iscritte e dopo alquanto di tempo, osservando i vari e non pochi ostacoli che vi sono a trovar prestiti e compre sicure o in allogare il loro danaro in cose del nostro commercio, ove per mancanza di fede non poche volte si corre rischio di perder tutto, sono stati quasi diresti forzati, e non amando il debito pubblico di acquistare di bel nuovo rendite iscritte ed a maggior prezzo di quello che le avean vendute. Una quantità dunque di possessori della nostra rendita iscritta sono appunto di coloro che volendo trar qualche profitto dei loro capitali non hanno trovato ad impiegarli altrimenti per mancamento d' industria e di circolazione, per mancanza di fiducia, e per inceppi che sono nella proprietà del nostro paese. Or manifestandosi la intenzione del Governo di volere la conversione in un paese, ove come il nostro calda è quanto mai la immaginazione, ove freschissima è la memoria di una grave riduzione, si giudicherebbe sfavorevolmente della conversione e quasi tutti io penso si appiglierebbero al partito di chiedere il rimborso. Per

il che vieppiù i nostri concittadini diminuirebbero la fiducia verso la finanza, ed a fare astrazione che in caso di bisogno questo mancamento di fiducia potrebbe produrre cattive conseguenze, ne risulterebbe che in un momento siccome io diceva tanta quantità di moneta farebbe vieppiù ristagnare la circolazione. Inoltre per fatalità l' interesse del debito pubblico serve di norma a varie contrattazioni, per il che sì per questa causa, sì pel ristagno che fa venire la concorrenza di altri capitali con quelli che inoperosi giacciono ne dovrebbe risultare in molti luoghi invilimento di prezzi in molte cose. Conosco anch'io su questo particolare che il basso interesse ed il diminuimento dei prezzi possa essere un bene; ma però ricordo che tal ribasso, e diminuimento giovino sol quando derivano da cresciuta industria e da più attiva circolazione, donde si genera il prodigioso aumento de' capitali. Che se come nel caso nostro mentre invilimento di prezzi osservi in molte cose ed il ristagno dei capitali, e la mancanza di fiducia in taluni luoghi mantengono basso l' interesse, ed in altri lo fanno oltremodo crescere; non mi sembra savio consiglio che si ristagnasse vieppiù la circolazione de' capitali. Che anzi si dovrebbe render questa più attiva, allontanando le cause che la inceppano, e facendo sì che la fiducia nascesse, si dovreb-

be dare opera che cessasse la grande sproporzione che ora è negl' interessi del danaro tra un luogo ed un altro del nostro regno. Allora il ribasso degl' interessi sarebbe regolare opera del tempo, dell' industria e della migliorata proprietà e non già di un forzato avvenimento che ad un tratto avesse ritornato in circolazione straordinaria quantità di danaro per restarvi inoperosa. In fatti di pubblica economia vanno pur le cose regolate dall' equilibrio, aumentate una produzione oltre la misura del bisogno e della consumazione, ne deriva che il soverchio resta inutile. Io non cesso di ripeterlo se non si allontanino le cause che fra noi inceppano la circolazione, e non fanno progredire l' industria, e migliorar la proprietà sarà inutile qualunque ritorno istantaneo di metallica moneta. E che noi ridondiamo e non manchiamo di moneta si è visto allorquando al semplice far noto che s' instituivano Compagnie di Commercio regolate da uomini che godono il suffragio pubblico si videro in un momento ( spettacolo tutto nuovo ) affidarsi da qualsiasi persona a quelle compagnie capitali in sino al valore di nove milioni di ducati all' incirca; e di maggiori capitali si sarebbero in esse allogati, se non fossero sopraggiunti quelli accidenti che ognuno conosce. Ora tutti coloro i quali reggono tali Compagnie, ed in generale coloro che

posseggono capitali in moneta possono assicurare quanta difficoltà; e quanta fatiga vi sieno a ben impiegare il danaro. Si è da pochi anni data opera all' accrescimento dell' industria, e l'effetto è stato prodigioso, ma si potrà in un momento vincere gli ostacoli, e farla progredire senza il necessario corso di tempo, e di quelle occasioni, circostanze; e vicende che sono di troppo all' uopo necessarie? Laonde una straordinaria, e grossa quantità di moneta che in un momento verrebbe ad unirsi alla massa che inoperosa giace, di niun vantaggio or tornerebbe, quando pur non dovesse produrre cattive conseguenze.

Nè si dica che il nostro debito pubblico essendo quasi tutto verso di stranieri non si correrebbero quei pericoli de' quali ho fatto parola; perocchè della rendita del nostro debito pubblico oltre il residuo del prestito in lire sterline gli stranieri ne posseggono solo ducati 2,8200000 quindi il dippiù si appartiene ai nazionali; e se della somma a costoro dovuta supponi che solo di 1,000,000 di ducati se ne rimborsassero al 5 per cento allora in un istante alla massa della nostra moneta metallica si unirebbero altri 20,000,000 di ducati.

Ma si vuol far credere eziandio la grande utilità del proponimento della conversione da che risparmiando la finanza di pagare una

grossa somma di danaro sugl'interessi del debito pubblico potrebbe in cotal modo diminuire una parte dei tributi, in ispezialtà quello sulle proprietà, che va distinto col nome di *fondiaria*; ma vediamo in fatti quale sia questo preteso risparmio. La rendita iscritta propriamente detta senza comprendervi il prestito delle lire sterline è ora di annui ducati 4,319,186. Ogni giustizia vuole che se ne deducono quelle partite che già furono iscritte al tre per cento che come dissi sommarono a 1,060,000 e quelle ancora che sono immobilizzate ed assegnato a luoghi pii in altri ducati 706,893.

Suppongo che una parte di queste rendite siasi ammortizzata e che si comprendano in quelle immobilizzate talune partite già iscritte al tre, e quindi riduco la somma da sottrarsi a soli ducati 1,100,000.

Posto ciò la conversione non avrebbe effetto che per ducati 3,219,186. Ma sarebbe prudente di effettuarla dal cinque al quattro come si volea altra volta fare in Francia, quando ora in Francia istessa appena è in proposito di darvisi opera al quattro e mezzo? Per il che effettuandosi tra noi la conversione per un mezzo non altro ne sarebbe il prodotto che 321,538. E tolto un benefizio alla Compagnia che imprende la conversione della rendita in una *provvisione* di ducati 60000

della stessa rendita, resterebbe il preteso risparmio alla finanza di soli ducati 216,518.

Ora se mai si pretendesse dalla Compagnia di accrescere il nostro fondo di ammortizzazione, e voglio supporre questo aumento di soli annui ducati 100,000, non si ridurrà il preteso risparmio che a ducati 161,518. Somma ben meschina, la quale non diminuirebbe che di qualche grano il tributo di fondiaria, somma che per ottenerla non vale darsi tanta pena e correr rischi. Che se eziandio vorrai comprendere nella conversione gli interessi del debito in lire sterline allora pur di poco crescerebbe quel male augurato risparmio.

Pertanto vediamo da un altro lato a quali sfavorevoli accidenti si esporrebbe la finanza. Si propone dalle Compagnie che dimandano far la conversione un tempo per effettuarla, ed io voglio convenire che si restringesse a soli due anni. Ora in questo intervallo si negozierà la rendita, s' impediranno le contrattazioni, si fisseranno regolamenti? Sia qualunque la determinazione sarà per alquanto di tempo distrutta, o almeno impedita in gran parte quella libertà di commercio della rendita che se non va esente da inconvenienti pur non è ultimo sostegno di credito pubblico. Ma chi assicura che in questi due anni non abbia a ribassare il prezzo di quelle rendite? Avvenendo questo

caso la finanza si troverà impegnata a rimborsare al cento quello che potrebbe al cinquanta, quindi straordinarie e grosse perdite, e rovina immensa pel credito dello Stato. Questo avvenimento, per quanto si voglia sperare durevole l'attuale andamento delle cose, deve sempre esser preveduto dalla finanza. E di ciò non pare che possa disconvenirne la compagnia che propone la conversione, per il che si dice darebbe cautela. Ma il punto difficile sta a determinare la quantità, ed il modo di tal cauzione; la quale, potendo la rendita ribassare al cinquanta, non dovrebbe esser minore della metà del capitale della intera rendita soggetta a conversione. Nè per assicurar tal cautela sarebbe mestiere ricevere viglietti, o altre scritte di commercio che in uno straordinario accidente potrebbero venir meno, ma si bene danaro contante versato in pubblici banchi. Ed a parer mio siffatta cauzione costituirebbe la vera pietra di paragone per conoscere il valore del proponimento della conversione, e ne farebbe sparire tutta quella illusione di cui è circondato. Nulla poi dico del danno che potrebbe d' altra banda derivare alla finanza stabilendo per obbligo di ammortizzar la rendita a qualunque prezzo si accrescesse.

Se dunque il proponimento della conversione a parer mio non è giusto, utile, o

necessario; se il preteso risparmio della finanza è lievissimo, e per conseguirlo essa corre pericoli di gravi perdite: io non veggo alcuna ragione perchè si dovesse mandarlo ad effetto in questo tempo appunto in cui i desideri dell' universale son volti al progresso dell' industria e della civiltà, ed a fermare sopra più solide fondamenta la fede ed il credito pubblico.

---